

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1412</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CIAMPAGLIA

Presentata il 29 aprile 1977

Determinazione di un tasso di cambio convenzionale ai soli fini della dichiarazione dei redditi per i cittadini abitualmente residenti nel comune di Campione d'Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 dicembre 1975, n. 576, e quella recentemente approvata dal Parlamento in materia di imposta sui redditi hanno inteso perfezionare e razionalizzare alcune disposizioni dei decreti di attuazione della riforma tributaria relativamente alla imposizione diretta.

Si è pervenuti, infatti, ad una più equa imposizione fiscale sul famoso cumulo dei redditi familiari nonché alla attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle persone fisiche rese esose dall'intervento della svalutazione monetaria.

Se, quindi, la svalutazione monetaria ha costituito valido motivo per cui il Governo è stato indotto a neutralizzare gli effetti della stessa svalutazione causati nel sistema impositivo, sarebbe stato opportuno neutralizzare, in quella sede, anche gli effetti provocati dalla stessa causa nel piccolo e industrioso comune di Campione d'Italia ove, ai fini dell'IRPEF, in sede di dichiarazione annuale, il reddito espresso in franchi svizzeri — che di fatto nel comune di Campione costituiscono moneta legale — viene trasformato, con applicazione del cambio corrente, in reddito espresso in lire italiane.

Poiché, stante la continua strisciante svalutazione il cambio fa « saltare » i vari scaglioni su cui si applica l'aliquota progres-

siva, ne risulta un aggravamento ingiustificato del carico fiscale diretto dei contribuenti campionesi in confronto con il carico degli altri cittadini italiani, « a parità di reddito reale ».

Il decreto-legge n. 66 del 18 marzo 1977, che ha prorogato i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi — permette al Parlamento di approvare in tempo utile una norma che possa risolvere questa annosa questione e consentire ai campionesi di presentare correttamente la denuncia dei redditi nei termini prescritti senza doversi affidare alla aleatoria comprensione degli uffici tributari in sede di definizione delle dette denunce stante il particolare *status* di Campione che, è sì soggetto alla legislazione del nostro paese, ma è obiettivamente inserito nella realtà socio-economica della comunità svizzera.

La norma che mi onoro di proporre fornisce l'adeguata soluzione del problema nel quadro della previsione di un particolare rapporto di cambio fisso che può essere determinato periodicamente. La norma proposta, tra l'altro, prevede idonee garanzie perché destinatari della norma stessa siano soltanto gli « autentici » cittadini di Campione e non anche coloro che intendessero eventualmente porre in essere una qualche frode fiscale.

Della particolarità dello *status* di Campione sotto gli altri aspetti, il Governo italiano ha più volte preso atto consentendo financo deroghe alla nostra legislazione come ad esempio per quanto riguarda i rapporti doganali (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 2), il bilancio del comune (che viene redatto in franchi svizzeri), i servizi della Tesoreria comunale (che emette man-

dati e riceve versamenti in franchi svizzeri), le immatricolazioni e le licenze automobilistiche (che sono rilasciate dalle autorità elvetiche di Lugano), i servizi postali e la rete telefonica (che fanno parte della Confederazione elvetica).

Le argomentazioni fin qui svolte, legittimano la richiesta di approvazione della proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I redditi posseduti in franchi svizzeri dai residenti abitualmente nel comune di Campione d'Italia, iscritti nel registro della popolazione dello stesso comune, si computano, agli effetti delle imposte sul reddito, in base ad un tasso di cambio di lire 150 per ogni franco svizzero.

Il tasso di cambio può essere modificato annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze in relazione alle variazioni intervenute a decorrere dal 1974 nei tassi medi di cambio del franco svizzero.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare dall'anno 1977.